

Legge bilancio 2018 – solo articoli

Sommario

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato	6
Titolo II Misure per la crescita	6
Capo I Riduzione della pressione fiscale	6
Art. Sterilizzazione clausole IVA (Manca norma).....	6
Art. Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus	6
Bonus mobili (Manca norma)	7
Art. Detrazione per sistemazione a verde	8
Art. Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato	8
Art. Buono trasporto pubblico locale.....	8
Art. Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (super ed iper ammortamento)	8
Art. Proroga del blocco aumenti aliquote 2018	9
Capo II Misure per gli investimenti Industria 4.0	9
Art. Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini).....	9
Art. Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 (IN ATTESA PARERE RGS).....	10
Art. Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria (Potenziamento ITS) (IN ATTESA PARERE RGS).....	10
Capo III Finanza per la crescita (PACCHETTO SEGRETERIA TECNICA DEL MINISTRO).....	11
Art. PIR e società immobiliari (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro).....	11
Art. Nuove disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)	11
Art. Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro).....	12
Art. Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro).....	12
Art. Stabile organizzazione: modifiche alla definizione del TUIR per allinearla ai nuovi standard (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro).....	13
Art. Misure di razionalizzazione delle misure fiscali in materia di erogazione del credito (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro).....	14
Art. Imposta di registro Modifiche agli articoli 20 e 53-bis del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro).....	14
Art. Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)	15
Capo ??? Riforma processo di esecuzione e sommario	15
Art. Limitazione motivi di opposizione decreto ingiuntivo	15
Art. Velocizzazione procedure esecutive (progetto di riparto del ricavato)	16
Art. Pignoramenti presso terzi	16
Capo IV Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale e culturale.....	16
Art. Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile	16
Art. Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi.....	17
Art. APE sociale donna.....	18

Art. APE sociale per il lavoro a tempo determinato	18
Art. Proroga dell'APE volontaria	19
Art. Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).....	19
Art. Armonizzazione delle pensioni complementari.....	19
Art. Lotta alla povertà - Reddito di inclusione (Manca norma).....	20
Art. Promozione del welfare di comunità	20
Art. Bonus cultura per i diciottenni.....	20
Capo V Politiche per la famiglia (Manca norma)	21
Capo VI Misure per l'internazionalizzazione	21
Art. Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (In attesa di riformulazione)	21
Art. Fondo Africa (In attesa di riformulazione).....	21
Art. Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana (Ministro)	21
Art. Personale a contratto degli uffici all'estero e della Terza Area.....	22
Art. Missione Very High Readiness Joint Task Force (Manca disposizione)	23
Capo VII Misure in favore dello sport	23
Art. Disposizioni in materia di sport (Testo Ferrara 18/10 ore 19.47 in giallo sono riportate le disposizioni non fiscali che dovranno essere accorpate in un unico fondo)	23
Capo VIII Misure per la sicurezza	29
Art. Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose	29
Art. Banca dati DNA	29
Art. Fondazione per lo sviluppo di iniziative nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza informatica nazionale.....	29
Art. Scuola di Formazione di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124.....	30
Art. Imputazione dei costi relativi alle intercettazioni preventive	30
Art. Piano di assunzioni straordinario (Manca Norma)	30
Art. Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia	30
Art. Contrattisti e personale delle aree II e III (In valutazione, in attesa parere RGS)	30
Art. Fondo per l'attribuzione di compensi per il Personale civile del ministero della difesa in attesa parere RGS.....	31
Capo IX Misure in favore della cultura.....	31
Art. Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale	31
Capo X Misure in materia sanitaria.....	33
Art. Payback farmaceutico.....	33
Art. Soppressione della Fondazione IME	33
Art. Personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS	34
Capo XI Misure in materia di giustizia	36
Art. Lavoro all'esterno dei detenuti (Legge "Smuraglia")	36
Art. Fondo per le vittime di reati violenti	36

Art. Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria	36
Art. Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo	37
Art. Fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103.....	37
Art. Assunzione di magistrati ordinari (vincitori di concorso) e di avvocati e procuratori dello Stato ..	37
Art. Personale dell'amministrazione giudiziaria.....	38
Capo XII Misure in materia di agricoltura	38
Art. Distretti del cibo	38
Art. Rifinanziamento fondo di solidarietà nazionale	39
Art. IVA agevolata carne	39
Capo XIII Misure per l'ambiente ed il territorio	40
Art. Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria	40
Art. Piano invasi	40
Art. Misure urgenti in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017 (Testo da Dal Verme 18/10 ore 19.37)	40
Art. Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi	42
Art. Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) IN ATTESA DEL PARERE	42
Art. Compiti ispettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	43
Capo XIV Misure per l'istruzione e l'università	44
Art. Dirigenti scolastici	44
Art. Reintroduzione della possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi assenti, limitatamente alle assenze per lunghi periodi (In attesa verifica RGS)	44
Art. Scatti stipendiali dei professori universitari	45
Art. Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca	45
Capo XV Misure per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze	45
Art. Scorrimento graduatorie idonei	45
Titolo III Politiche invariate (In attesa norma da RGS)	46
Titolo IV Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri art. 22 bis legge 196/2009 RGS Manca)	46
SISMA per memoria	46
Art Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)	46
Titolo V Enti territoriali e locali	46
Art. Risorse per province e città metropolitane	46
Art. Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario.....	47
Art. Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti	48
Art. Contributo agli investimenti per gli enti locali	48
Art. Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista	49
Art. Proroga termini decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.....	50
Art. Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali	50
Art. Incentivi per fusione dei Comuni	50

Art. Recepimento Accordo Regione Sicilia.....	50
Art. Definitivo passaggio al pareggio di bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino e delle Province autonome di Trento e Bolzano.....	50
Art. Rimborso gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale (Regione Sardegna)	50
Art. Rimborso minor gettito comuni.....	51
Art. Aggiornamento Intesa con la regione Friuli Venezia Giulia	51
Art. Semplificazione vincoli finanza pubblica.....	51
Art. Irap Calabria (In attesa RGS)	51
Art. Ripiano disavanzo 2014 Regioni	51
Art. Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile	52
Art. Supporto metodologico per livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e fabbisogni standard.....	53
Art. Formazione istituzionale a favore degli enti locali.....	53
Art. Anticipazione di liquidità alla Regione Sardegna	53
Art. Spese connesse a eventi calamitosi	54
Art. Spazi finanziari investimenti Regioni.....	55
Art. Personale dei centri per l'impiego	55
Titolo VI Misure per il Sud	56
Art. Credito di imposta per il SUD	56
Art. Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.....	56
Art. Integrazione finanziamento aree interne.....	56
Art. Fondo sviluppo e coesione	56
Art. Fondo imprese Sud	56
Art. Oneri di gestione della misura “Resto al Sud”	57
Art. Programmazione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228	57
Titolo VII Disposizioni in materia di entrate	58
Capo I Contrasto all'evasione	58
Art. Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale (Fatturazione elettronica e Sogei)	58
Art. Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali.....	59
Art. Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi	60
Capo II Misure di smaltimento e deflazione del contenzioso tributario, nonché di accelerazione del recupero dei crediti fiscali.....	61
Art. Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità	62
Art. Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures - MAP).....	63
Art. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.....	63
Art. Sospensione deleghe di pagamento	64
Art. Prescrizione crediti affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione	64
Capo III Disposizioni ulteriori in materia di entrate	64
Art. Versamento imposta assicurazioni	64
Art. Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica	64

Art. Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni	65
Art. Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa	65
Art. Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Versione MEF 18.10.17 aggiornata ULE in giallo aggiornamento effettuato da ULE)	66
Art. Disposizioni in materia di giochi.....	71
Art. Differimento disciplina IRI (2 versioni).....	71
Titolo VIII Fondi e ulteriori disposizioni	71
Art. Disciplina finanziaria e contabile della RAI S.p.A.....	71
Art. Equo compenso - Attenzione: Ultimo comma presenta 2 versioni	72
Art. Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181	73
Art. Istituto vulcanologia (Manca norma)	74
PARTE II SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione.....	74

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Titolo II
Misure per la crescita

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

Art.
Sterilizzazione clausole IVA (Manca norma)

Art.
Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus

1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
 - 1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
 - 2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.»;
 - 3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.»;
 - 4) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 - 5) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,». Seguentemente le parole «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni»;
 - 6) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 - 7) il comma 2-septies è sostituito dal seguente: «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in *house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
 - 8) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del Ministro dello sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L'ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto è integrata con 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.»;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

- 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
- 2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;
- 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».

Bonus mobili (Manca norma)

Art.

Detrazione per sistemazione a verde

1. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

4. La detrazione di cui al presente articolo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art.

Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole “ per il quadriennio 2014-2017, “ sono sostituite dalla seguenti: “a decorrere dal 2018”.

Art.

Buono trasporto pubblico locale

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) “all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente “d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;”.

Art.

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (super ed iper ammortamento)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2, le disposizioni dell'art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 2.

4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 2 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 6 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 6, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Art.

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
- b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.».

Capo II

Misure per gli investimenti Industria 4.0

Art.

Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e nonché dall'articolo 1, comma 56 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2018, di 110 milioni di euro per l'anno 2019, di 110 milioni di euro per l'anno 2020, di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 110 milioni di euro per l'anno 2022 e di 55 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Una quota pari al trenta per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità complessive della misura.
3. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art.

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 (IN ATTESA PARERE RGS)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 1 milione di euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 3, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;
3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (~~big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali~~) applicate negli ambiti elencati nell'Allegato 1.
4. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
9. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero economia e finanze , sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Art.

Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria (Potenziamento ITS) (IN ATTESA PARERE RGS)

1. Per consentire al sistema degli Istituti Tecnici Superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008 di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro xxxxx di euro nell'anno 2018, xxxxx nell'anno 2019 e xxxxx a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che gli Istituti Tecnici Superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

Capo III

Finanza per la crescita (PACCHETTO SEGRETERIA TECNICA DEL MINISTRO)

Art.

PIR e società immobiliari (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)

1. All'art.1, comma 102, primo periodo, dopo la parola "imprese" eliminare le parole: "che svolgono attività diverse da quella immobiliare".
2. All'art. 1, comma 102, eliminare i periodi: "Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola".

Art.

Nuove disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis: "Il precedente comma 1, si interpreta nel senso che ai proventi derivanti dai titoli indicati nell'articolo 5 della medesima legge si applica in ogni caso il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.".
2. All'articolo 6, comma 2, dopo le parole "continuano ad applicarsi" sono inserite le parole "alla cessione e alle altre operazioni aventi ad oggetto detti crediti,".
3. All'articolo 7.1 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3. A seguito della piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione al cui soddisfacimento le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate, i costi sostenuti dalla società veicolo d'appoggio per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 3, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione, sono imputati alla società veicolo d'appoggio ai fini della determinazione del reddito imponibile in capo alla stessa. In deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono interamente deducibili dalla società veicolo d'appoggio per la parte maturata nel periodo d'imposta. ."
4. All'articolo 7.1, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. Fatto salvo il disposto del comma 5 del presente articolo 7.1, per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni

anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4-ter. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.

4-quater. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

5. Al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole "si applicano integralmente alla società veicolo" sono inserite le parole "d'appoggio".

Al quarto periodo, dopo le parole "Alle cessioni di immobili" sono inserite le parole "oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore";

6. Art. 7-quinquies

[...]

3. Le società di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati alle società di cui al comma 1 o da parte delle stesse, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni della presente legge. Al trasferimento dei beni e diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 del testo unico bancario.

Art.

Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)

1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo la lettera h) è inserita la seguente lettera:

“i) emittenti quotati in un mercato regolamentato [nonché società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da tali emittenti quotati]”.

Art.

Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: “fondi comuni d'investimento” sono inserite le seguenti: “e le società di intermediazione mobiliare”;

b) il comma 67 è sostituito dal seguente:

“67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di

intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.”;

2. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Art.

Stabile organizzazione: modifiche alla definizione del TUIR per allinearla ai nuovi standard (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)

1. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f), le parole “altro luogo di estrazione” sono sostituite dalle parole seguenti “ogni altro luogo relativo alla ricerca e allo sfruttamento”;

b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti commi: “4. Nonostante i commi da 1 a 3, il termine “stabile organizzazione” si considera non comprendere:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e) ,

a condizione che tale attività o, nel caso della lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in altro luogo nel territorio dello Stato e:

a) lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario,

purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Nonostante le disposizioni dei commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o porta alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono:

- a) in nome dell'impresa, oppure
 - b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
 - c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa,
- si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione ad ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto comma.
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non sarà considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
- 7 bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.”;
- c) al comma 8 le parole “dal comma precedente” sono sostituite con le parole “dal comma 7”.

Art.

Misure di razionalizzazione delle misure fiscali in materia di erogazione del credito (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)

1. Il comma 5-bis, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente:

“5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti da imprese derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi di normative emanate negli Stati membri dell'Unione europea o da altri investitori istituzionali, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica se gli enti, le imprese e gli investitori istituzionali esteri sono beneficiari effettivi degli interessi e proventi ivi indicati. Ai fini del presente comma rientrano nella definizione di investitori istituzionali esteri le imprese di assicurazioni, le banche, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio e gli enti pubblici previdenziali.”

Art.

Imposta di registro Modifiche agli articoli 20 e 53-bis del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)

1. Al testo unico dell'imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

- 1) le parole “atti presentati” sono sostituite con le parole “atto presentato”;

2) dopo le parole “apparente” sono aggiunte le seguenti “, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

b) all'articolo 53-bis, comma , prima delle parole “Le attribuzioni e i poteri” sono inserite le seguenti “Ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212,”.

Art.

Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI (Pacchetto segreteria tecnica del Ministro)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l'ammissione alla quotazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è iniziato il percorso di ammissione alla quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoke nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 e fino al 2020, si provvede mediante utilizzo...

Capo ???

Riforma processo di esecuzione e sommario

Art.

Limitazione motivi di opposizione decreto ingiuntivo

1. ~~All'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti «, non manifestamente infondati».~~

Art.

Velocizzazione procedure esecutive (progetto di riparto del ricavato)

1. ~~Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:~~
- a) ~~all'articolo 594, il primo comma è sostituito dal seguente: "Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".~~
 - b) ~~all'articolo 596, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:~~
 - 1) ~~al primo periodo, dopo le parole "l'udienza per la loro audizione" sono inserite le seguenti: «, da tenersi entro trenta giorni dal deposito.»~~
 - 2) ~~è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «< La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale.>».~~
 - e) ~~all'articolo 598, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione.»~~

Art.

Pignoramenti presso terzi

1. ~~Al codice di procedura civile apportare le seguenti modificazioni:~~
- a) ~~all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:~~
~~«Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.»;~~
 - b) ~~all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:~~
~~«Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»~~

Capo IV

Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale e culturale

Art.

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **nel limite massimo di importo pari a xxxxx euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
3. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2.

4. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 4.

7. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche nei casi di prosecuzione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della prosecuzione, fatta eccezione per i contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si applica altresì nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

8. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal presente articolo, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

9. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

10. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art.

Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

“**Art. 24-bis** (Accordo di ricollocazione)

1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei

profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal piano di gestione degli esuberi presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il lavoratore che, in carico al servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al cinquanta per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030,00 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

7. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento.

Art.

APE sociale donna

1. All'articolo 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo la lettera d) aggiungere:
"I requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni."
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante...

Art.

APE sociale per il lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1 comma 179 lettera a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 dopo le parole "procedura di cui

all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604," aggiungere le seguenti: "ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante...

Art.

Proroga dell'APE volontaria

1. All' articolo 1 comma 166 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite con "fino al 31 dicembre 2019".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante...

Art.

Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 11 il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4-quinq. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate."

b) all'articolo 14, comma 2, lett. c), l'ultimo periodo è soppresso.

2. All' articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;

b) al comma 192, dopo le parole: "che accedono a RITA" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".

Art.

Armonizzazione delle pensioni complementari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la

deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.»

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante...

Art.

Lotta alla povertà - Reddito di inclusione (Manca norma)

Art.

Promozione del welfare di comunità

1. Per le erogazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel perseguimento dei propri scopi statuari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato decreto, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà e alle fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all'inclusione socio-lavorativa, alla promozione dell'occupazione, in collaborazione con gli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, le aziende ospedaliere, i presidi ospedalieri, gli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali e, tramite bando, con gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, **pari a xxxxxx**, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato, e può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.”

Art.

Bonus cultura per i diciottenni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018 e negli anni successivi. Tali soggetti possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie

modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge.

Capo V **Politiche per la famiglia (Manca norma)**

Capo VI **Misure per l'internazionalizzazione**

Art.

Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (In attesa di riformulazione)

1. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di **xxxxxxx euro** per il 2018 e di **xxxxxxx euro** per il 2019. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività di cui al primo periodo.

Art.

Fondo Africa (In attesa di riformulazione)

1. All'articolo 1, comma 621 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";
- b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione."

Art.

Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana (Ministro)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi che presentino rischi non assicurabili sul mercato, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito: Invitalia) può operare **quale istituzione finanziaria** anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata **o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato** con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 25 comma 2, autorizzata anche al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.

2. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea, sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e delle disposizioni di cui agli articoli 60 e 301 del Trattato CE; delle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI-FATF); nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

3. Gli impegni assunti da Invitalia sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato.

5. Per le finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di **120 milioni di euro (???)** per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui alla al decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull'apposito conto di tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dai premi corrisposti **da XXX**.

6. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economie e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.

Art.

Personale a contratto degli uffici all'estero e della Terza Area

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal primo esercizio finanziario 2018, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione". **Regime previdenziale del personale a contratto degli uffici all'estero**

2. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 2.820 unità".

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46." **Concorsi contrattisti**

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 300 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.950.000 per l'anno 2018, euro 7.800.000 per l'anno 2019 e euro 11.700.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. **Concorsi Terza Area**

Art.

Missione Very High Readiness Joint Task Force (Manca disposizione)

**Capo VII
Misure in favore dello sport**

Art.

Disposizioni in materia di sport (Testo Ferrara 18/10 ore 19.47 in giallo sono riportate le disposizioni non fiscali che dovranno essere accorpate in un unico fondo)

1. [*Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*] Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma [...] «Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Calcio Professionistico e alla Lega di Serie D che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa. [... copertura finanziaria]

b) L'articolo 26 è così sostituito: «Art. 26. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di Serie A – 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale. 2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947. 3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lett. b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui comma 1, lett. c).

Ai maggiori oneri derivanti dalla modifica dell'articolo 22, valutati in 4 milioni di euro, si provvede mediante [...].

~~2. [Modifica dell'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse sportive] A decorrere dal 1 gennaio 2018, l'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, come disciplinata dall'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stabilita nella misura del 19 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 23 per cento, se la raccolta avviene a distanza.~~

3. [*Società sportiva dilettantistica lucrative*] Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

4. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrative”; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

5. L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

~~6. Ai fini dell’imposta sul reddito derivante dall’attività commerciale, le società sportive dilettantistiche lucrative possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, entro il limite indicato dall’articolo 90, comma secondo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.~~

~~7. I ricavi derivanti dall’attività non commerciale delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto. L’imposta si applica con le modalità di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Att. ULF prioritaria eliminazione~~

8. [*Modifica all’articolo 2 in materia di collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche*] All’articolo 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte le parole «nonché alle società sportive dilettantistiche lucrative».

9. [*Fondo Sport e Periferie*] Al fine di attribuire natura strutturale al fondo «Sport e Periferie» di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, a decorrere dal 1 gennaio 2018, tale fondo è trasferito all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è alimentato annualmente con 10 milioni di euro, di cui è conseguentemente autorizzata la spesa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al precedente periodo, nel rispetto delle finalità individuate dall’articolo 15, comma 2, lett. a), b) e c) del medesimo decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nella salvezza delle procedure in corso.

10. [*Sport bonus*] Entro il limite complessivo di 10 milioni di euro, alle erogazioni liberali in denaro d’importo superiore a 20.000,00 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché corrisposte ai soggetti concessionari, è riconosciuto una volta soltanto un credito d’imposta, denominato «sport bonus», nella misura del 50 per cento dell’importo erogato e comunque non oltre 20.000,00 euro, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Alle erogazioni di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera i-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Lo «sport bonus» è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tale credito d'imposta è riconosciuto: a) alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 10 per cento del reddito imponibile annuo; b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti di cui alla lettera b) il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

12. Al credito d'imposta derivante dall'applicazione dello «sport bonus» non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

13. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui allo «sport bonus» comunicano immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di erogazione dei benefici fiscali, in modo da assicurarne l'equa ripartizione tra i soggetti richiedenti, e le modalità di erogazione degli stessi, anche prevedendo la costituzione di una apposita casella di posta elettronica certificata.

14. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dello «sport bonus» si provvede mediante [...].

15. [*Modifica dell'articolo 69, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, lett. m), del d.p.r. medesimo*] Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81» sono sostituite dalle parole «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67»;

b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle parole «10.000 euro».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 8 milioni e settecentomila euro, si provvede mediante [...].

16. [*Iserizione al fondo pensione lavoratori dei soggetti che percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lett. m), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917*] I soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria b) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 80, del 7 aprile 2005. A essi si applica un'aliquota contributiva del 10 per cento sull'intero compenso, per un terzo a carico del percipiente.

17. [*Detrazione fiscale spese di iscrizione a società o associazioni sportive dilettantistiche*] Per l'anno 2018, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) *quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche alle spese, per un importo non superiore a 210,00 euro, sostenute dai soggetti di età superiore a settanta anni. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in [...], si provvede mediante [...].

18. [*Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per lo sport per disabili*] Al fine di sostenere e incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili, è concesso al Comitato Italiano Paralimpico un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da destinare all'acquisto di ausili per lo sport per atleti disabili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sentito il Comitato Italiano Paralimpico, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione, tenendo conto del reddito e dell'età dei soggetti richiedenti.

19. [*Impiego delle risorse di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinate ad agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori*] L'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 della somma di 20 miliardi di lire da destinare allo sport sociale e giovanile che l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha concesso al Comitato Olimpico Nazionale Italiano è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione di legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno, mediante la concessione da parte del Coni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000,00 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione da lavoro dipendente per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e col Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, il Coni, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Calcio Professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazione di cui al presente comma.

20. [*Finanziamento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione degli Europei di calcio under 21*] Ai fini della realizzazione della ventiduesima edizione del Campionato di calcio europeo under 21 che si svolgerà in Italia dal 16 al 30 giugno del 2019 è concesso in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La Federazione Italiana Giuoco Calcio provvede a fornire annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

21. [*Modifica dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante la concessione di un contributo alla Wada*] Al fine di adeguare il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*), l'articolo 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2003, n. 281, è sostituito dal seguente: «L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è valutato in 932.949,21 euro per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, nella somma annualmente richiesta dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), ragguagliata al tasso di cambio tra euro e dollaro, comunque non superiore a 1.411.072,86 euro». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 335.949,21 euro per l'anno 2017 e in 814.072,86 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281.

22. [*Fondo a tutela della maternità per le atlete*] Ai fini del sostegno alla maternità delle atlete non professioniste è istituito presso l'Ufficio per lo Sport un fondo denominato «Fondo a tutela della maternità delle atlete non professioniste», cui è destinato per l'anno 2018 un importo pari a 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Pari Opportunità e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di accesso del contributo economico alle atlete non professioniste che ne fanno richiesta. I criteri tengono conto anche del reddito complessivo del nucleo familiare e del tesseramento presso una federazione sportiva affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

23. [*Impegno di spesa per la realizzazione del Giro d'Italia*] Ai fini della realizzazione del Giro d'Italia è autorizzata, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

24. [*Trasferimento dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo al Fondo contributi interessi*] I dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

25. [*Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per gli impianti sportivi*] **BILARDO ???** Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 485 dopo le parole «edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo «e, per gli anni 2018 e 2019, 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva»;
- b) dopo il comma 487 è inserito il seguente: «487-bis. Gli Enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;
- c) dopo il comma 488-bis sono inseriti i seguenti:
 - i. «488-ter. La Presidenza dell'Ufficio per lo Sport individua per ciascun Ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza, compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP».
 - ii. «488-quater. I Comuni facenti parte di un'Unione di Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'impiantistica sportiva, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487-bis e 488-ter del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di impiantistica sportiva ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488-ter»;
- d) al comma 489 dopo le parole «ai commi 488» sono aggiunte le seguenti «e 488-ter» e dopo le parole «edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo «e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport comunicano»;
- e) al comma 491 dopo le parole «edilizia scolastica» sono aggiunte le seguenti «e di impiantistica sportiva».

26. [Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, recante regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti] Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle parole «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1 gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore»;
- b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle parole «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1 gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore»;
- c) all'articolo 3, comma 8, le parole «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995» sono sostituite dalle parole «ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico».

27. [Modifica dell'articolo 61, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante eventi sportivi di sci alpino] **EMENDAMENTO PARLAMENTARE ?????** All'articolo 61, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ~~al primo periodo, le parole «di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021» sono sostituite dalle parole «di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020»;~~
- b) è aggiunto infine il periodo: «Le suddette somme, assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

28. [Potenziamento delle discipline motorie] Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lett. g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

29. [Diritto dei minori extracomunitari all'esercizio della pratica sportiva] Al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, è indetta una campagna di sensibilizzazione, anche attraverso la realizzazione di un sito web dedicato, le cui modalità di realizzazione saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 giugno 2018. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 40.000,00 euro mediante [...].

30. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva, i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani. Il tesseramento conserva la propria efficacia per la durata della stagione sportiva in corso anche in seguito al compimento del diciottesimo anno di età, a condizione che il soggetto interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza italiana e ne abbia fatto richiesta. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive, anche paralimpici, adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei commi

precedenti. Nelle more di tale adeguamento, ai soggetti interessati è comunque garantito il diritto al tesseramento. L'articolo 1 della legge 20 gennaio 2016, n. 12, è abrogato.

31. [*Finanziamento delle attività svolte dal Comitato Italiano Paralimpico ai fini della promozione e dell'esercizio della pratica sportiva da parte delle persone con disabilità da lavoro*] Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) trasferisce annualmente al Comitato Italiano Paralimpico (Cip) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'Inail, sentito il Cip. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'Inail di apposita relazione predisposta dal Cip attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'Inail, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VIII

Misure per la sicurezza

Art.

Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose

1. A favore degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo annuo di **xxxxxxx euro**, che decorre dall'anno 2018, è destinato alla realizzazione o alla manutenzione di opere pubbliche, ed è ripartito con priorità per gli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è annualmente aumentato di un importo pari alle eventuali economie a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinate a favore degli enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con apposito incremento del fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la riduzione di 5 milioni di euro dello stanziamento del capitolo 1316 Piano di Gestione 1 della Missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma "Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali".

Art.

Banca dati DNA

1. Per l'ottimale funzionamento della banca dati nazionale del DNA e per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 30 giugno 2009, n. 85, al fine di garantire lo scambio informativo dei dati del DNA e dei dati personali necessario a realizzare il potenziamento della cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è autorizzata l'ulteriore spesa di **xxxxxxxxx euro** per l'anno 2018 e di **xxxxxxxxx euro** a decorrere dal 2019.
2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede.....

Art.

Fondazione per lo sviluppo di iniziative nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza informatica nazionale

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"9. Per lo svolgimento dei compiti rivolti ad accrescere il livello di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 3-bis, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) può costituire, anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai

sensi dell'articolo 43, nel rispetto dei principi e delle specificità della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento della predetta fondazione, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alla medesima, nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)".

Art.

Scuola di Formazione di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124

1. La Scuola di formazione del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n.124, è istituzione di alta formazione e ricerca.
2. Alla Scuola si applicano gli articoli 3, comma 3, e 10 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.178.
3. Le procedure di nomina dei docenti della Scuola sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n.124.

Art.

Imputazione dei costi relativi alle intercettazioni preventive

1. All'art. 4, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma "Sicurezza democratica", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio. "

Art.

Piano di assunzioni straordinario (Manca Norma)

Art.

Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia

1. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali è corrisposto, in aggiunta allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, un compenso mensile parametrato a trenta diarie intere dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura prevista dalla normativa vigente per il Paese di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo all'interessato direttamente dall'organismo internazionale. Allo stesso personale spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea. Il predetto trattamento non spetta nei casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli oneri conseguenti, pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante

Art.

Contrattisti e personale delle aree II e III (In valutazione, in attesa parere RGS)

1. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1,

lettere a), b) e c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019.

Al fine di favorire il ricambio generazionale, e per far fronte alle accresciute maggiori attività nei diversi settori di competenza istituzionale, Il Ministero dell'interno è, altresì, autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2018, 2019 e 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno nei diversi profili delle Aree funzionali terza e seconda, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così suddiviso per ciascuna annualità:

a) un contingente di 200 unità da assumere nei diversi profili dell'Area terza;

b) un contingente di 300 unità da assumere nei diversi profili dell'Area seconda.

Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma, valutati in euro XX, con riferimento all'anno 2018, si provvede con una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Per la copertura dei maggiori oneri di cui al secondo comma è autorizzata la spesa assunzionale pari a euro XX per l'anno 2018, pari a euro XX per l'anno 2019 e, infine, pari a euro XX per l'anno 2020.

Art.

Fondo per l'attribuzione di compensi per il Personale civile del ministero della difesa in attesa parere RGS

1. Dopo l'articolo 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

«Art. 614 bis Fondo per l'attribuzione di compensi per il personale civile del Ministero della difesa.

1. In relazione alla peculiarità del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, è istituito un fondo da ripartire attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze armate in tema di difesa e sicurezza nazionale. La relativa dotazione finanziaria è pari a 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2017-2019, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.». **Parere contrario IGOP**

Capo IX

Misure in favore della cultura

Art.

Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. **(Non presente griglia)**

2. Il personale assunto a tempo determinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, può essere tenuto in servizio anche per l'anno 2018. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018, a valere

3. Per il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 40 unità. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero "88" è sostituito dal numero "128";

- b) alla lettera e), il numero "18" è sostituito dal numero "22";
- c) alla lettera f), il numero "24" è sostituito dal numero "28";
- d) alla lettera g), il numero "21" è sostituito dal numero "53". **(Non presente griglia)**

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a valere su

5. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: *"versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,"* sono aggiunte le seguenti: *"anche degli utili conseguiti dalla Società Ales S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale"*.

6. ~~All'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, dopo le parole: "degli uffici consolari svolti all'estero" sono aggiunte le seguenti: "e alle auto di servizio utilizzate dagli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'esercizio dell'attività di tutela del patrimonio culturale". Conseguentemente è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, a valere su~~

7. Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: *"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni."*;

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: *"c-bis) le Diocesi, nei termini di cui al comma 2 e secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario."*; al comma 2, dopo le parole *"risorse proprie"* sono inserite le seguenti: *"e, ove finanziati con fondi pubblici, per le chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, siano di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo i cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* e le parole: *"Nel caso"* sono sostituite dalle seguenti: *"Nei rimanenti casi"*;

c) all'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), le parole: *"per la durata di cinque anni a far data dal 2017"* sono sostituite dalle seguenti: *"; il personale dei cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato, e decorsi i cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro Ufficio del medesimo Ministero;"*.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma 7, nel limite massimo di xxxxxxxx euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

9. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie riconducibili allo straordinario ma non al relativo contenimento della spesa. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio dell'attività delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito capitolo.

10. Le operazioni e i servizi svolti dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura si considerano prestazioni accessorie, diverse dallo straordinario. Al pagamento delle relative retribuzioni si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico". A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dedicati dei capitoli deputati alle competenze fisse e accessorie del personale a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle somme quantificate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.

11. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di **xxxxxxx euro** annui. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere

12. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a **xxxxxxx euro**. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a **xxxxxxx euro** annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede.....

13. In attuazione della Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di **xxxxxxx euro** per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere

14. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“Il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.”*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di **xxxxxxx euro** annui a decorrere dall'anno 2021, a valere

15. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa. **Accademia Nazionale dei Lincei**

16. **TRECCANI (Per memoria verificare)**

Capo X Misure in materia sanitaria

Art. Payback farmaceutico

1. L'AIFA è tenuta a adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi 30 giorni.

2. L'AIFA conclude entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.

Art. Soppressione della Fondazione IME

1. La Fondazione IME, Istituto Mediterraneo di Ematologia, in liquidazione, è soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le funzioni già svolte dalla Fondazione IME, che vengono trasferite alla Regione Lazio.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente è disposto il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Fondazione IME in liquidazione alla Regione Lazio.

3. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione IME in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero, rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli del personale del SSR della Regione Lazio sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto.

4. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, ai dipendenti è riconosciuta la differenza mediante un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguenti a norme di legge e a dinamiche contrattuali.

5. Il passaggio del personale di cui ai precedenti commi non apporta nuovi o maggiori oneri alla finanza del SSR della Regione Lazio, anche ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dello stesso, in quanto finanziato con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico da riconoscersi al suddetto personale, sulla base della tabella di cui al comma 3. La spesa da sostenere per il trattamento economico delle unità trasferite al Servizio Sanitario della Regione Lazio non è considerata ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art.

Personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. E' ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque

anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "Principal Investigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "Principal Investigator" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di

ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in XXXXXX euro (all'anno), si provvede a decorrere dal 2018 mediante

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 20 che opera presso gli Istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 19 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.

21. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19, valutato in euro xxxxxxxx, si provvede..... (Altre disposizioni in materia di personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali commi 19-21)

Capo XI

Misure in materia di giustizia

Art.

Lavoro all'esterno dei detenuti (Legge "Smuraglia")

1. All'articolo 10, comma 7 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole "5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "xxxxxxxx di euro" per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e xxxxxxxx di euro a decorrere dall'anno 2018"

Art.

Fondo per le vittime di reati violenti

1. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a xxxxxxxx euro per gli anni 2016 e 2017 e pari a xxxxxxxx euro a decorrere dall'anno 2018"

Art.

Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2018 è istituito un fondo da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, da adottare d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con

particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con la quota, **pari a xxxxxxxx euro**, dell'avanzo di amministrazione del Consiglio Superiore della Magistratura rilevato con il rendiconto di gestione finanziaria per l'anno 2016. La predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio 2018, per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.

Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo

1. All'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del “Fondo unico giustizia”:

a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;

b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;

c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui ai commi 2-bis sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario, in base al tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto”;

b) al comma 3, le parole “nonché dei beni di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “nonché dei beni di cui ai commi 2 e 2-bis”;

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: “6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6.”;

d) al comma 7, le parole “Con decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, sono soppresse le parole da “Su” a “capitale.”;

b) nel quarto comma, dopo la parola “delegato”, sono inserite le seguenti “e, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA”.

Art.

Fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”.

Art.

Assunzione di magistrati ordinari (vincitori di concorso) e di avvocati e procuratori dello Stato

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge. **A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di**

euro 25.461.095 per l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di euro 28.391.450 per l'anno 2021, di euro 36.014.275 per l'anno 2022, di euro 36.226.732 per l'anno 2023 di euro 36.878.367 per l'anno 2024, di euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.

2. Al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di venti e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del **comma 2**, pari complessivamente a **euro XXX per l'anno 2017 e ad euro XXX** a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del fondo di cui ... **ASSUNZIONE PERSONALE TOGATO**

Art.

Personale dell'amministrazione giudiziaria

1. Al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n.161, ad assumere, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro XX per l'anno 2018 e di euro XX annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo XII

Misure in materia di agricoltura

Art.

Distretti del cibo

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

Distretti del cibo

1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

- a) i distretti rurali e i distretti agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;
- c) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- d) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- e) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 66, comma 1.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di **xxxxxxx di euro** per l'anno 2018 e di **xxxxxxxx di euro** per ciascuna delle annualità 2019 e 2020.”

2. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera e) dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nella formulazione introdotta dal precedente comma, anche in ambiti non individuati come distretti del cibo, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, le parole “nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo” si interpretano nel senso che nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli di cui al richiamato articolo 4 è anche consentito vendere prodotti agricoli, pure manipolati o trasformati, già pronti per il consumo mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Art.

Rifinanziamento fondo di solidarietà nazionale

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali o eventi climatici eccezionali, nonché di promuovere interventi innovativi per la prevenzione dei rischi, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato per un importo pari a **280 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e per un importo pari a **290 milioni** per l'anno 2020, così ripartiti:

- a) **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e **40 milioni di euro** per l'anno 2020, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 102 del 2004;
- b) **240 milioni di euro** per il 2018 e **250 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, in legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) **10 milioni di euro** per l'anno 2018 per il finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dalla *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017; a tal fine, le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

2. Al fine di semplificare le procedure per il trasferimento alle Regioni delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, il secondo periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, è soppresso.

Art.

IVA agevolata carne

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.

L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a xxxxxxxx euro.

Capo XIII Misure per l'ambiente ed il territorio

Art.

Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria

1. Il Fondo da ripartire “per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani” di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2018 per una somma pari a xxxxxxxx euro annui.

Art.

Piano invasi

1. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, viene adottato il Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo e per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili.

2. Nelle more della definizione del Piano Nazionale di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, è adottato il Piano triennale straordinario 2018-2020 di cui all'allegato A, che è realizzato in collaborazione dei Consorzi di Bonifica mediante apposite convenzioni con i predetti dei consorzi di bonifica. Il Ministero può, altresì, avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

3. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di xxxxxxxx per l'anno 2018, xxxxxxxx per l'anno 2019, xxxxxxxx per l'anno 2020 e xxxxxxxx di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Piano Stralcio rappresentano per le singole Regioni una anticipazione delle risorse previste a regime dal Piano Nazionale, come determinate attraverso l'applicazione di un indicatore di ripartizione.

Art.

Misure urgenti in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017 (Testo da Dal Verme 18/10 ore 19.37)

1. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, **il Presidente della Regione è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione ed ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400** è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018 **che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al medesimo Commissario. Con provvedimento del Commissario delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del sentito il Dipartimento della protezione civile e d'intesa con la Regione Campania, sono definite le modalità di erogazione, da parte del Commissario straordinario di cui al primo periodo, dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, Il provvedimento La delibera di cui al secondo periodo disciplina altresì le modalità con cui il Dipartimento della protezione civile provvede alla assegnazione delle risorse a favore del Commissario previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.**

2. Per assicurare l'espletamento delle procedure **strettamente** connesse all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ~~sono autorizzati ad~~ **possono, a valere sulle disponibilità dei propri bilanci,** assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza **comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,** in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio al 31 agosto 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4.La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

6.La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto od in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

~~7.Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2018 a carico dei Comuni di cui al comma 1 connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di euro.....per l'anno 2018 da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° settembre 2018, l'Agenzia delle entrate Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al comma 1. Trattandosi di sospensione nell'anno 2018 il comma non dovrebbe essere necessario. In ogni caso si rinvia al Dipartimento delle finanze e si rappresenta che è poco opportuna una sospensione dal 1° gennaio al 31 agosto quando l'evento si è verificato nel 2017. La sospensione per un periodo breve - che si esaurisce nello stesso anno in cui è disposta - ha senso se viene prevista nell'anno dell'evento a ridosso dello stesso, con decreto MEF. (va stralciata perché eventualmente era una norma da inserire nel d.l. fiscale con effetti nel 2017, da coprire in caso di termine finale oltre il 2017).~~

8.I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. ~~Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dal presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i~~

~~critéri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.~~ Al fine di assicurare ai comuni di cui al comma 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il decreto di cui al quarto periodo, sono definite altresì le modalità di concessione della compensazione per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. **Il Commissario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, provvede con proprio provvedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 alla concessione della compensazione di cui al periodo precedente e delle minori entrate degli enti territoriali interessati.**

(commi da 3 a 8 verifica dipartimento finanze)

9. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 21 agosto 2017, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

[Oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo: 50,5 milioni di euro per l'anno 2018 (dotazione c.s. comma 1 più oneri esenzione fabbricati comma 8 quota Stato) e xx milioni di euro per l'anno 2019 (esenzione fabbricati quota Stato)

Art.

Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, è istituito un fondo rotativo presso il Ministero dell'economia e delle finanze volto a finanziare i predetti interventi, con una dotazione di **xxxxxxxx** euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art.

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) IN ATTESA DEI PARERI

~~1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, nonché garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di~~

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

2. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68 bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo, da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuato utilizzando le graduatorie in essere, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

4. Il decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

Art.

Compiti ispettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. In relazione all'esigenza di prevenire l'instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e l'aggravamento di quelle già in essere, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attribuiti compiti di vigilanza, monitoraggio e ispezione in relazione all'esercizio delle competenze

in materia di tutela dell'ambiente delle Amministrazioni regionali e locali connesse con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 18 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 320 unità di personale non dirigenziale.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 300 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro **XX** nell'anno 2018, **ed a euro XX** a decorrere dall'anno 2019. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è altresì autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 20 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro **XX nell'anno 2018 e ad euro XX** a decorrere dall'anno 2019. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 18 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a **euro XX** nell'anno 2018, **ed a euro XX a** decorrere dall'anno 2019.
4. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 3 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura concorsuale può essere affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni.
5. Agli oneri derivanti dalla presente norma, **pari a XX euro per il 2018 e a XX euro** a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Capo XIV

Misure per l'istruzione e l'università

Art.

Dirigenti scolastici

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo con la **dotazione XXXX** milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di armonizzare, dalla mensilità di settembre 2018, la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici, per la parte fissa, a quella prevista per le rimanenti figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca.

Art.

Reintroduzione della possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi assenti, limitatamente alle assenze per lunghi periodi (In attesa verifica RGS)

1. All'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole «di assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, per i primi ventinove giorni di assenza»;

b) alla lettera b) dopo le parole «di assistente tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, per i primi ventinove giorni di assenza».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per un importo pari ad euro 18.995.700 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante

Art.

Scatti stipendiali dei professori universitari

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2016 ed effetto economico a decorrere dall'anno 2018, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. A titolo di cofinanziamento dei maggiori oneri per le Università statali, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di XX milioni di euro per l'anno 2018, XX milioni per l'anno 2019, 90 milioni di euro per l'anno 2020, XX milioni di euro per l'anno 2021 e XXX milioni euro dall'anno 2022.

Art.

Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di XX milioni di euro per l'anno 2018 e di XX milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di XX milioni di euro per l'anno 2018 e di XX milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le Università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti per le istituzioni di ricerca. Il 20 per cento dei fondi destinati a ciascuna Istituzione è riservato al reclutamento di soggetti che hanno conseguito il dottorato di ricerca da non più di 6 anni alla data di scadenza del bando, fatti salvi i periodi di sospensione del corso di dottorato per maternità e paternità, per grave e documentata malattia e per servizio nazionale. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca

Capo XV

Misure per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze

Art.

Scorrimento graduatorie idonei

1. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, all'attività di indirizzo e vigilanza in materia di riscossione, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di

monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ssmm, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010; nonché procedere, anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all' art. 1, comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Titolo III

Politiche invariate (In attesa norma da RGS)

Titolo IV

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri art. 22 bis legge 196/2009 RGS Manca)

SISMA per memoria

Art

Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: “f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;”.
2. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato C, è aggiunto il seguente articolo:

Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	11-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
--	--------	---

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo V

Enti territoriali e locali

Art.

Risorse per province e città metropolitane

1. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 250 milioni di euro a favore delle province e 92 milioni di euro a favore delle città metropolitane, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare

dei contributi di cui all'articolo 20 e alla tabella 3 del medesimo decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto da province e città metropolitane del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2017" e le parole: "per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2017".

Art.

Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario

1. Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario, come riportati nella tabella A allegata alla presente legge, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

Tabella A

RIPARTO CONTRIBUTO RSO		
Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	69.576.736,84
Basilicata	2,50%	54.968.736,84
Calabria	4,46%	98.132.736,84
Campania	10,54%	231.876.526,32
Emilia-Romagna	8,51%	187.144.736,84
Lazio	11,70%	257.472.947,37
Liguria	3,10%	68.217.368,42
Lombardia	17,48%	384.615.578,95
Marche	3,48%	76.612.105,26
Molise	0,96%	21.058.631,58
Piemonte	8,23%	180.998.631,58
Puglia	8,15%	179.359.052,63
Toscana	7,82%	171.980.947,37
Umbria	1,96%	43.165.157,89
Veneto	7,95%	174.820.105,26
TOTALE	100,00%	2.200.000.000,00

2. Per l'anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:

- a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
- b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
- c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell'intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell'articolo 1 della

legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato

3. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

Art.

Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo del comma 485, sostituire le parole “per gli anni 2017, 2018 e 2019” con le seguenti: “per l’anno 2017” e, dopo le parole “700 milioni di euro”, sopprimere “annui”;
- b) alla fine del comma 485 aggiungere il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per gli anni dal 2020 al 2023.”;
- c) al comma 487 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
- d) al comma 489 le parole “15 febbraio di ogni anno” sono sostituite con “15 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
- e) al comma 490 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
- f) al comma 492, dopo la lettera a), è inserita la seguente: “b) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”;
- g) al comma 492 le parole “20 febbraio di ciascun anno” sono sostituite con “20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
- h) alla fine del comma 494 aggiungere il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018, il 15 febbraio 2018, il 20 gennaio 2018 e il 20 febbraio 2018.”;
- i) al comma 497 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
- j) al comma 499 le parole “15 febbraio di ciascun anno” sono sostituite con “20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
- k) alla fine del comma 501 aggiungere il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018 e il febbraio 2018.”;
- l) il comma 507 è sostituito dal seguente: “L’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui all’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi non siano stati totalmente utilizzati”.

Art.

Contributo agli investimenti per gli enti locali

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 contributi

per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). Ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro sei mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

6. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 31 gennaio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 gennaio 2020 per l'anno 2020, il 60 per cento entro il 31 ottobre 2018 per l'anno 2018, entro il 30 aprile 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 8 ed il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal richiamato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante

Art.

Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista

1. "All'articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2021".

Art.

Proroga termini decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;
- b) all'articolo 4:
 - 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
 - 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
- c) all'articolo 7:
 - 1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
 - 2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;
- d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

Art.

Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali

1. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

Art.

Incentivi per fusione dei Comuni

1. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
- b) dopo le parole: «in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario», sono inserite le seguenti: «fino all'anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

2. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementata per gli anni 2018 e successivi di 10 milioni annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art.

Recepimento Accordo Regione Sicilia

1. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri di 70 milioni a carico del bilancio della regione Sicilia destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

Art.

Definitivo passaggio al pareggio di bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino e delle Province autonome di Trento e Bolzano

- 1. A decorrere dal 2018 alla Regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- 2. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato.

Art.

Rimborso gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale (Regione Sardegna)

1. Il gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, spettante alla regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto speciale per la Sardegna", per gli anni dal 2010 al 2016, è attribuito alla medesima regione nell'importo complessivo di euro 74 milioni, da corrispondere nell'importo di 43,5 milioni di euro nell'anno 2018 e di 30,5 milioni di euro nell'anno 2019.

Art.

Rimborso minor gettito comuni

1. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al comma 1.

Art.

Aggiornamento Intesa con la regione Friuli Venezia Giulia

1. In relazione all'articolo 2, comma 5, dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018.

Art.

Semplificazione vincoli finanza pubblica

1. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, sopprimere le parole: "non finanziati dall'avanzo di amministrazione";
- b) sopprimere l'ultimo periodo.

2. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, sostituire le parole "30 aprile" con "30 maggio".

Art.

Irap Calabria (In attesa RGS)

1. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Art.

Ripiano disavanzo 2014 Regioni

1. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre 20 esercizi per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale.

2. Le Regioni di cui al comma 1, per gli anni dal 2018 al 2025, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato

annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni 2021-2025. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

3. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 2 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Le Regioni adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 1, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale.

Art.

Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile

1. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter della medesima legge n. 225 del 1992.

2. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 1 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

3. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 2, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 3. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

5. All'articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, le parole "Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo". Sono sostituite dalle seguenti "Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.

Art.

Supporto metodologico per livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e fabbisogni standard

1. Al fine di consolidare le attività di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, revisione e monitoraggio dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi degli enti territoriali e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, il supporto metodologico per l'utilizzo degli stessi, nonché per svolgere attività di assistenza, consulenza e studio nei settori di interesse della finanza locale, ivi comprese le attività relative all'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore di Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

Art.

Formazione istituzionale a favore degli enti locali

1. Per l'anno 2018, lo stanziamento di bilancio destinato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è incrementato di 1 milione per il finanziamento di una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato concernente la realizzazione di una iniziativa formativa in materia di riforma contabile degli enti territoriali di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, destinata al personale amministrativo contabile delle città metropolitane, province, comuni e altri enti locali. Alla convenzione possono partecipare anche l'ANCI e l'UPI.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento(competenza IGB).

Art.

Anticipazione di liquidità alla Regione Sardegna

1. Per ciascuno degli anni 2018 e 2019 lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alla Regione Sardegna fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro annui, per l'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 degli enti del servizio sanitario regionale, come verificati dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente comma, si provvede a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la Regione Sardegna, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia, nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, **rilevato il giorno precedente la stipula del contratto di anticipazione di liquidità. (DT)**

L'anticipazione è erogata in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e all'articolo 1, comma 475, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. All'atto delle erogazioni la Regione Sardegna provvede all'immediata estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 per l'intero importo erogato. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui al comma 1, rilasciata dal responsabile del bilancio regionale ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione.

3. L'anticipazione è contabilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 692- 697, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, diretti e indiretti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, per gli esercizi 2018 e 2019, sono assegnati alla Regione Sardegna spazi finanziari nell'importo di 150 milioni annui. La regione certifica l'avvenuta realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, qualora la Regione

non abbia conseguito per la differenza un valore positivo del saldo, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 150 milioni annui per gli anni 2018 e 2019, in termini di Saldo Netto da Finanziare e fabbisogno, si fa fronte....(IGB).

6. Costituisce condizione per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 la sottoscrizione di apposito Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Gli interventi individuati dal Programma operativo sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Programma operativo. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del Programma operativo, gli organi di attuazione del Programma operativo rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il citato Programma operativo. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. La verifica dell'attuazione del Programma operativo avviene con periodicità trimestrale e annuale da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del Programma operativo, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del Programma operativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 81, 83 ad eccezione della lettera b), 84, 84-bis e 85, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La sottoposizione della regione alle richiamate disposizioni è espressamente prevista dal citato Accordo.

7. Gli importi oggetto della restituzione da parte della Regione Sardegna delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi del comma 1, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Art.

Spese connesse a eventi calamitosi

1. All'articolo 44, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle movimentazioni in uscita, registrate sulle medesime contabilità, nonché sulla base di informazioni relative al monitoraggio delle misure non finanziate a valere sulle predette contabilità speciali, trasmesse dalle amministrazioni responsabili delle stesse o dai soggetti attuatori degli interventi. Le rendicontazioni di cui al presente comma sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per ciascun anno, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartirsi tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche

il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”.

Art.

Spazi finanziari investimenti Regioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alla regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni di euro annui.

Art.

Personale dei centri per l'impiego

1. Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 249,25 milioni di euro, a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 249,25 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante xxxxxxxxxxxx

3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini della disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 5. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data in vigore della presente legge possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure avviate ai sensi del citato articolo 20.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, i trasferimenti alle regioni ordinarie sono incrementati di complessivi 15,79 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 4, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro. Agli oneri complessivi di cui al presente comma, pari a 18,6 milioni di euro, si provvede mediante xxxxxx

6. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi del presente articolo, i trasferimenti di personale alle regioni, agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

7. Ai fini di cui al comma 1, ed allo scopo di assicurare alla Società per Azioni ANPAL Servizi S.p.A. le risorse occorrenti per far fronte agli oneri minimi di funzionamento, ivi compresa la stabilizzazione del personale a termine, è stanziata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una somma pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante xxxxxxxx

Titolo VI

Misure per il Sud

Art.

Credito di imposta per il SUD

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa al credito di imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Art.

Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno

1. I programmi operativi nazionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione, misure complementari a quanto previsto dal comma XXX della presente legge *[si intende la norma contenuta nel disegno di legge di bilancio relativa alla previsione di una decontribuzione per i neo assunti al 50% su tutto il territorio nazionale]* tali da prevedere l'estensione fino al 100 per cento dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2018, nel limite annuale di 8.060 euro per ogni neo assunto, entro i 29 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

Art.

Integrazione finanziamento aree interne

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1 comma 812 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.

Art.

Fondo sviluppo e coesione

1. Al fine di rafforzare le politiche di coesione, la dotazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di un importo di 3 miliardi di euro.

Art.

Fondo imprese Sud

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un Fondo, denominato "Fondo imprese Sud" (di seguito, il Fondo), a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle predette Regioni. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, a valere sull'annualità 2017 del Fondo

Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (di seguito, Agenzia) che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, ivi inclusi la Banca del Mezzogiorno, l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.

3. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 1, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 1 alle medesime condizioni.

4. Il Fondo, inoltre, può investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti in imprese con caratteristiche di cui al comma 1. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

5. Con la convenzione di cui al comma 1 sono specificate le finalità e l'ambito di intervento, sono definite le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 1, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal fondo di cui al comma 1. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo, la misura delle commissioni riconosciute all'Agenzia, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.

6. Le risorse di cui al comma 1 sono gestite, attraverso apposita contabilità separata, nel rispetto della normativa europea applicabile. Il trasferimento delle risorse di cui comma 1 nella contabilità speciale intestata a Invitalia è effettuato alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Art.

Oneri di gestione della misura "Resto al Sud"

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

Art.

Programmazione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6- bis. Gli interventi contenuti nel Documento redatto secondo le Linee Guida standardizzate di cui al successivo articolo 8 beneficiano dell'accesso prioritario ad eventuali risorse volte a integrare la dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

“4-bis. Il Nucleo di Analisi e Valutazione per la Programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone entro il 30 aprile 2018 delle Linee Guida Standardizzate del Governo, con una articolazione settoriale negli ambiti di investimento più rilevanti, ad esclusione di quelli per i quali le linee guida siano già state emanate, per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche e la predisposizione del Documento da parte dei Ministeri. In assenza di specifiche Linee Guida di cui al comma 1 del presente articolo, le suddette Linee Guida Standardizzate del Governo sono utilizzate dai Ministeri per la predisposizione del Documento.

4-ter. Il Nucleo di Analisi e Valutazione per la Programmazione svolge le attività di cui al precedente comma 4-bis raccordandosi, ove lo ritenga funzionale alla speditezza e all'efficacia dell'intervento

sostitutivo, con i Nuclei di Valutazione e Verifica costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 presso le Amministrazioni centrali dello Stato.”.

Titolo VII Disposizioni in materia di entrate

Capo I Contrasto all'evasione

Art.

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale (Fatturazione elettronica e Sogei)

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, primo periodo: dopo le parole “dall'Agenzia delle entrate” sono aggiunte le seguenti “anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti”; dopo la parola “residenti” sono aggiunte le parole “o stabiliti”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.”;

5) il comma 4 è soppresso;

6) al comma 5 le parole “del comma 3” sono sostituite dalle parole “dei commi 3 e 3-bis”;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

8) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.”

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti) – 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500,00.

La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1.”;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili) – 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.”.

d) L'articolo 5 è abrogato.

2. All'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

“2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500,00, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”;

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

5. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. **NORMA SOGEI**

Art.

Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

1. In relazione alle merci, consistenti in benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ovvero di altra tipologia individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotte a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la loro immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, senza possibilità di compensazione; la base

imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

2. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione delle merci in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

3. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di tali prodotti che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al comma 1 in questione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche qualora il deposito fiscale previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato anche come deposito IVA ai sensi di cui dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'estrazione dai luoghi indicati al comma 1 sia effettuata da un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018

Art.

Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi

1. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 8, comma 1, e 23 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'esercizio di tale attività previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.

2. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 1; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

3. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 1 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, le condizioni dell'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 1. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 1, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

6. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 nonché di sospensione dell'istruttoria per il

rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 4 e 5 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

7. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 4 e 5, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i **depositari autorizzati o i destinatari registrati** interessati.

8. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali **o presso i depositi dei destinatari registrati**, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

9. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali **o presso i depositi di destinatari registrati** e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 1 o comunicazione di cui al comma 2 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

10. Per l'autorizzazione di cui al comma 1 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.

11. Sono fatte salve le disposizioni di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

12. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 10.000 euro. Il **depositario autorizzato o il destinatario registrato** che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità attuative del presente articolo. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto **dall'articolo 12, comma 1**, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni **in materia** contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati **e dei destinatari registrati**, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati **estratti** e i destinatari finali dei prodotti stessi.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo, **ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14**, hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al **medesimo** comma 13.

Capo II

Misure di smaltimento e deflazione del contenzioso tributario, nonché di accelerazione del recupero

dei crediti fiscali

Art.

Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal Primo Presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del **presente articolo**.
2. Ai fini di quanto previsto dal **comma 1** si procede alla nomina di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.
3. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al **comma 1**. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari
4. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo **da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni**.
5. Per la nomina a magistrato ausiliario sono **necessari** i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
 - d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - e) avere idoneità fisica e psichica;
 - f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista **dalle leggi di ordinamento giudiziario**.
6. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatré anni di età.
7. Non possono essere nominati magistrati ausiliari:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
 - b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
 - d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
8. **Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto**, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interPELLI pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.
9. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al **comma 8** è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
10. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina
11. **Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili**.
12. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei **commi da 16 a 19**.
13. Al magistrato ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
14. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.
15. Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere recusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è

stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

16. I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

17. In ogni momento il primo presidente della corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

18. Nei casi di cui al **comma 17** il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

19. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

20. I magistrati ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

21. Ai magistrati ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti.

22. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

23. L'indennità prevista dai **commi 21 e 22** è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

24. Per il perseguimento delle finalità di cui al **comma 1**, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del **presente articolo** i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 **sono applicati**, a norma del predetto comma, **prioritariamente** alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al **comma 1**.

25. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo

Art.

Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures - MAP)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all' art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all' articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art.

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola "*diecimila*" è sostituita dalla seguente: "*cinquemila*".

2. Al regolamento approvato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "*10.000*" e "*diecimila*", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "*5.000*" e "*cinquemila*";

b) nell'articolo 3, comma 4, la parola "*trenta*" è sostituita dalla seguente: "*sessanta*".

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

4. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art.

Sospensione deleghe di pagamento

1. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis, è inserito il seguente comma:

“49-ter. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. L'attuazione delle disposizioni del presente comma avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Art.

Prescrizione crediti affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione

1. Gli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si **interpretano** nel senso che il diritto alla riscossione dei carichi affidati all'agente della riscossione si prescrive con il decorso di dieci anni, quando riguardo ad essi è stata notificata e non opposta nei termini la cartella di pagamento ovvero uno degli atti di cui agli articoli 29, comma 1, lettera a), e 30, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Capo III

Disposizioni ulteriori in materia di entrate

Art.

Versamento imposta assicurazioni

1. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 la parola “maggio” è sostituita dalle seguente parola “novembre”.

2. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 52,5 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 65 per cento per gli anni successivi.

Art.

Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica

1. All'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:

“1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d)

ed e), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Art.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: “1 gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1 gennaio 2018”;
- b) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;
- c) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, **come modificato dal comma 1 del presente articolo, (???)** le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

Art.

Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) al comma 5 le parole “Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)”;
- c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al **comma 2**, primo periodo, le parole: “I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti: “I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)”;
- b) al **comma 2**, secondo periodo, le parole “non qualificati” sono soppresse;
- c) al **comma 3**, il **primo periodo** è abrogato ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con uno o più decreti del **Ministero dell'economia e delle finanze** possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2.”;
- d) al **comma 4**, il secondo periodo è abrogato.

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1”;
- b) il comma 8 è abrogato.

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al **comma 1**, primo periodo, le parole “lettere da c-bis) a c-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere da c) a c-quinquies)” e al secondo periodo, le parole “non qualificati” sono soppresse;
- b)** al comma 3, lettera d), le parole “, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi” sono soppresse;
- c)** il comma 14 è abrogato.

5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del **26** per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in

partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico.”;

b) al comma 4, primo periodo, le parole “non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67” sono sostituite dalle seguenti: “qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67”;

c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;

d) al comma 5, le parole “o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico” sono soppresse.

6. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del **58,14** per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.”.

7. In deroga alle previsioni di cui **ai commi da 1 a 6 del presente articolo**, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2017.

8. Le disposizioni **del presente articolo** si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art.

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Versione MEF 18.10.17 aggiornata ULE in giallo aggiornamento effettuato da ULE)

1. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/899, del 17 maggio 2017, entro il 31 marzo 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi comunitari, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e seguenti.
2. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni di cui al comma 1. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di

cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

3. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 1, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro e non oltre il 1 dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz, porzioni di spettro idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.
4. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree geografiche tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione 2017/899 del 17 maggio 2017 di cui al comma 1, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.
5. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 6. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data dell'entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva di multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 4 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 6 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 4 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 8 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 6 e comunque sino e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare sino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.
6. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della Decisione 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritto d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale

da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
 - b) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
 - c) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 5;
 - d) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lett. b) e c), e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa;
 - e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali;
 - f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lett. b) c) e d) da realizzarsi per successive aree geografiche come individuate alla lett. a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lett. e).
7. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. La procedura di cui al primo periodo si conclude entro il 30 giugno 2019.
8. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 7, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area geografica tecnica di cui al comma 4, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2017, n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali". La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma precedente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In

linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 6, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

9. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree geografiche tecniche, di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un nuovo piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in coordinamento con le aree geografiche tecniche di cui al comma 4 ed in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8, entro il 30 novembre 2018. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, entro il 30 novembre 2018, stabilisce le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, secondo i criteri di cui all'articolo 32, comma 2, di cui al primo periodo, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 8.
10. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 3, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. **In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 - 790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivala di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 6.**
11. **I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio.**
12. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 5, 7 e 8 in conformità all'articolo 14-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
13. **Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati per le seguenti finalità:**
 - a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;
 - b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso;
 - c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012,

n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, ed i connessi costi di erogazione, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

- d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 2, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui commi 5, 7 e 8, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 7 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. **Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.**

14. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 13. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 13, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui per il periodo 2018-2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

16. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 il Ministero di avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni. (Su questa disposizione vi è parere contrario sia di RGS sia del DT, il quale tuttavia apre alla possibilità di un chiarimento giustificatorio in RT)

17. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 13, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a costituire una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a 5 unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, rimborsandone i relativi oneri ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e comunque nei limiti delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 13. Della suddetta task force può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dello Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.

18. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 2, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio

2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

19. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

Art.

Disposizioni in materia di giochi

1. All'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea, le parole: "anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle parole: "anni dal 2013 al 2018" e le parole: "nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2018", con un introito almeno pari a 73 milioni di euro;
 - b) alla lettera c), le parole: "euro 5.000" e "euro 2.500" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 7.500" e "euro 3.500"; dopo le parole: "legge 13 dicembre 2010, n. 220" sono inserite le parole: "anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti".
2. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa approvata in Conferenza unificata Governo-Regioni-enti locali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 31 dicembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'art. 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma **su base** annuale di euro **6.000 5000** per **diritto afferente i ogni** puntie vendita aventie come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 **3000** per ogni **diritto afferente i** puntie vendita aventie come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
3. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui agli articoli precedenti, le Regioni adeguano, entro il 30 aprile 2018, le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza unificata Governo-Regioni-Enti locali.

Art.

Differimento disciplina IRI (2 versioni)

(1° versione)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(2° versione)

È differito al 1° gennaio 2018 il termine di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Titolo VIII

Fondi e ulteriori disposizioni

Art.

Disciplina finanziaria e contabile della RAI S.p.A.

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del sistema pubblico radiotelevisivo, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla RAI Radiotelevisione S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni; restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo

recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

Art.

Equo compenso - Attenzione: Ultimo comma presenta 2 versioni

1. Le presenti disposizioni tutelano l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La presente legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.
2. Ai fini della presente legge, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria.
4. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni **di cui ai commi da 1 a 3** che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
 - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
 - d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
 - e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
 - f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
 - g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
 - h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
6. Le clausole di cui **al comma 5**, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.
7. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei **commi da 4 a 6** sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
8. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola **vessatoria**, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, **[versione 1] e condanna la parte soccombente al pagamento a favore della Cassa delle ammende (oppure al Fondo unico giustizia)¹ di una somma da euro 258 a euro 2065;**

1) Il Fondo unico giustizia è stato istituito con DL 16 settembre 2008, n. 143 (art. 2): raccoglie, tra l'altro, i proventi derivanti da confisci e sequestri penali, e le somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Le somme raccolte sono destinate almeno un terzo al Ministero

oppure

[versione 2] e condanna la parte soccombente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui ai **commi da 1 a 3** si applicano le disposizioni del codice civile.

Art.

Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, dopo il comma 4 sono inseriti i commi seguenti:

“4-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole “codice civile” sono aggiunte in fine le seguenti: “, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis”.

4-ter. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *sub* titolo II, capo I, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
- b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.».

2. All'articolo 1, comma 33, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile e dall'articolo 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1:

a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:

- 1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 3;
- 2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;

b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a):

- 1) i depositi protetti;

dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica, almeno un terzo al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari, e la parte residua all'entrata del bilancio dello Stato.

2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;

c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca;

c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.”.

3. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, dopo l'articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente:

“ART. 60-bis.4-bis

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.”.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Art.

Istituto vulcanologia (Manca norma)

PARTE II

SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione